

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

STAGIONE VENATORIA 2025-2026 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA ARCIPELAGO DELLE PELAGIE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto A.R.T.A. n. 46/GAB del 21 febbraio 2005, sono stati istituiti n. 204 SIC, n. 16 ZPS e n. 14 aree SIC-ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 ha riportato per la Sicilia 217 dei 218 precedentemente identificati, escludendo il SIC ITA090025 Invaso di Lentini; in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 Siti Natura 2000 nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto A.R.T.A. n. 442/2012; tale quadro è cambiato dopo che nel dicembre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso il nuovo l'elenco aggiornato dei siti Natura 2000 alla Commissione Europea. Allo stato attuale in Sicilia sono presenti 244 siti (16 ZPS, 114 ZSC, 7 SIC, 104 ZPS/ZSC-SIC), che in totale occupano 654.751,71 ha terrestri e 634.425,03 ha. La designazione di 88 nuove ZPS attuata tramite D.D.G. 1289/2024 del 7 novembre 2024 da parte del Dirigente generale dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente è tuttavia sub judice essendo pendenti in merito due

distinti ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è esercitato nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 39/GAB del 22/05/2025 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2025-2026, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.

D E C R E T A

ART.1 - Nel territorio dell'arcipelago delle Isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 01 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita solo nelle giornate di Sabato e Domenica;
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 30 ottobre 2025 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;
- nell'area “Arena bianca dell'isola di Linosa”, come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G. n. 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;

ART.2 - Nel sito della Rete 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 01 Ottobre 2025 al 10 gennaio 2026 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2025-2026, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- dal 01 al 10 gennaio 2026 la caccia è consentita solo nelle giornate di Sabato e Domenica;
- dal 01 al 30 ottobre 2025 la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.e ii.;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 30 ottobre 2025 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa;
- nell'Isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio Vecchio, oltreché nella parte di SIC-ZPS individuata come “Area SIC preclusa all'esercizio venatorio” perimetrato nella cartografia allegata al D.D.G. n. 742 del 10/11/2011;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

ART. 3 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

a) dal 01 ottobre al 15 Dicembre 2025

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).

b) dal 01 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

d) dal 01 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*), Merlo (*Turdus merula*);

e) dal 01 ottobre al 10 gennaio 2026;

uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

e) dal 01 ottobre al 10 gennaio 2026;:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)

f) dal 01 ottobre al 10 gennaio 2026;

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori prescrizioni e limitazioni:

- dal 01 al 31 dicembre 2025 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 01 al 10 gennaio 2026 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.

ART 4 - All'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3.

ART 5 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2025-2026, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla U.O.1- Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento, nonché all'albo del Comune Lampedusa e Linosa ;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

e) per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART. 6 - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie fanno cumulo con i capi abbattuti nelle

aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Per la specie Coniglio selvatico gli abbattimenti possono effettuarsi nel rispetto del limite giornaliero di 10 (dieci) capi e fino a 50 (cinquanta) conigli per l'intera stagione di caccia; ai fini del raggiungimento del limite stagionale, i capi di coniglio selvatico abbattuti nell'A.T.C. AG 3, non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

ART. 7 – Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n°21 e ss.mm. e ii.

Palermo, 16.09.2025

Il Dirigente del Servizio
Roberta Paci

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi

L'Assessore
Salvatore Barbagallo